

CAMERA DEI DEPUTATI

N.50

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale
per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (50)

(articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285)

Trasmesso alla Presidenza il 5 luglio 2023



Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

il Ministro dell'interno

il Ministro dell'economia e delle finanze

e

il Ministro della giustizia

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale, e il comma 2, del medesimo articolo, che ne stabilisce i criteri di riparto;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 3, della richiamata legge n. 285 del 1997 che dispone che al riparto del Fondo provvede il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti;

VISTO, altresì, l'articolo 11 della medesima legge n. 285 del 1997, che affida alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e la disabilità "periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni" la convocazione della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e al Dipartimento per le politiche della famiglia la sua organizzazione "con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di



Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti” e che stabilisce che gli oneri derivanti dall’organizzazione della Conferenza siano a carico del Fondo di cui all’articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, in particolare, gli articoli 1 e 20, che istituiscono e regolamentano il Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2001, gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, vanno a determinare la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali;

VISTO l’articolo 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ai sensi del quale la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge n. 285 del 1997, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, limitatamente alle risorse destinate ai Comuni cosiddetti “riservatari”, di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTE le Linee di indirizzo per l’affidamento familiare, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 25 ottobre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 14 dicembre 2017;

VISTE le Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, di cui all’accordo in Conferenza Unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, in data 21 dicembre 2017;



VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità e, in particolare, l'articolo 3, concernente il Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti 3 agosto 2018, n. 15/2018/G *“La gestione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (2014-2016)”*;

VISTO l'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che recita: *“Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione”*;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha trasferito le competenze circa l'adozione del provvedimento di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia, che provvede con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2021, che contiene al suo interno il Piano sociale nazionale 2021-2023 e il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023;

VISTA la *“Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni”* del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante *“Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;



VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Roccella, è stato conferito l’incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio on. Eugenia Maria Roccella è stato delegato, tra l’altro, ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, la natalità, le adozioni e l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 287/BIL del 1° ottobre 2021, con il quale è stato istituito, sul CR 15 – Politiche per la famiglia, il capitolo 535 “*Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza*”, la cui somma complessiva per il 2022 è pari ad euro 28.794.000,00;

VISTO il 5° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell’infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2022;

VISTO il Piano di Azione Nazionale della Garanzia Infanzia (PANGI), approvato dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza il 29 marzo 2022; trasmesso il 30 marzo 2022 alla Commissione europea, nel rispetto dei tempi previsti dalla Raccomandazione (Ue) 2021/1004 del Consiglio dell’Unione europea del 14 giugno 2021;

VISTO il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell’abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

VISTE le Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, approvate dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza in data 1° giugno 2022 e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022 e adottate con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 12 luglio 2022;

CONSIDERATO che occorre procedere, per l’anno 2023, alla ripartizione del finanziamento a favore dei 15 Comuni riservatari di cui all’articolo 1 della legge n. 285 del 1997, della somma complessiva pari a euro 28.794.000,00;

ACQUISITA in data 7 giugno 2023 l’intesa della Conferenza Unificata (69 CU) di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

SENTITE le Commissioni parlamentari competenti;



DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 Comuni riservatari individuati dall'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della medesima legge, della somma di euro 28.794.000,00 di cui allo stanziamento per l'esercizio finanziario 2023, secondo la seguente ripartizione:

Tabella 1
Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza – anno 2023

Comuni riservatari	Quota % sul totale	Somme assegnate
VENEZIA	1,9	€ 547.086,00
MILANO	9,89	€ 2.847.726,60
TORINO	7,02	€ 2.021.338,80
GENOVA	4,79	€ 1.379.232,60
BOLOGNA	2,33	€ 670.900,20
FIRENZE	2,99	€ 860.940,60
ROMA CAPITALE	21,70	€ 6.248.298,00
NAPOLI	16,28	€ 4.687.663,20
BARI	4,34	€ 1.249.659,60
BRINDISI	2,16	€ 621.950,40
TARANTO	3,38	€ 973.237,20
REGGIO CALABRIA	3,92	€ 1.128.724,80
CATANIA	5,37	€ 1.546.237,80
PALERMO	11,28	€ 3.247.963,20
CAGLIARI	2,65	€ 763.041,00
Totale	100,00	€ 28.794.000,00

Art. 2

1. Il monitoraggio sugli interventi realizzati con le risorse di cui all'articolo 1 avviene mediante la Piattaforma "Banca Dati Progetti 285 per l'infanzia e l'adolescenza", alimentata dai Comuni.



2. La rendicontazione delle spese effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto avviene con l'inserimento delle informazioni relative ai trasferimenti effettuati e agli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso nella medesima piattaforma dedicata, nelle forme e nei modi previamente concordati.

3. L'erogazione delle risorse spettanti a ciascun Comune deve essere preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva liquidazione ai beneficiari di almeno il 75% delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020. Le eventuali somme relative alla seconda annualità precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

4. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 535 "Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza" saranno ripartite tra i Comuni riservatari con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto come da tabella 1 dell'articolo 1.

Art. 3

1. Nel quadro e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, i Comuni riservatari si impegnano ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse che preveda azioni e interventi per la preparazione alla nascita e il sostegno ai neogenitori sia nel periodo 0-3 anni, sia in quella 3-6 anni, e a supporto alle famiglie numerose.

2. I Comuni riservatari si impegnano, inoltre, ad adottare una programmazione sull'utilizzo delle risorse coerentemente con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal 5° Piano Nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 gennaio 2022, e con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale minorile adottato, il 5 maggio 2022, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile nonché con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano di azione nazionale della Garanzia infanzia.

3. La programmazione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, altresì, essere coerente, per il periodo considerato, con gli obiettivi, le azioni e gli interventi definiti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del 22 ottobre 2021, nonché con riferimento:

- a. alle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- b. alle Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;
- c. alle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità di cui all'accordo in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali;



- d. alle Linee guida per la partecipazione di bambine e bambini e ragazze e ragazzi, approvate dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dalla Conferenza Unificata in data 6 luglio 2022.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia: <https://famiglia.governo.it/it/> nella sezione Infanzia e Adolescenza.

Roma,

Il Ministro per la famiglia la natalità e le pari opportunità
Eugenia Maria Roccella

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone

Il Ministro dell'interno
Matteo Piantedosi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti



Il Ministro della giustizia
Carlo Nordio